

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
665/2017/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI (TICSI),
RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA APPLICATA AGLI UTENTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 (di seguito: D.P.R. 24 maggio 1977), recante “Formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16 della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06), come successivamente modificato e integrato e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 221 (di seguito: legge 221/2015), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. Collegato Ambientale) e, in particolare, l'articolo 60;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 (di seguito: d.P.C.M. 29 agosto 2016), recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241, del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270, del 18 novembre 2016;
- il Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, recante "Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste" (di seguito: Provvedimento CIP 45/74);
- il Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46, recante "Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia" (di seguito: Provvedimento CIP 46/74).
- il Provvedimento CIP 4 ottobre 1975, n. 26, recante "Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti CIP 45/74 e 46/74" (di seguito: Provvedimento CIP 26/75);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina" (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 644/2013/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato con particolare riguardo agli utenti domestici” (di seguito: deliberazione 644/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 87/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura” (di seguito: deliberazione 87/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 299/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 299/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 620/2014/R/IDR, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 620/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici” (di seguito: deliberazione 8/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/IDR, recante “Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII) (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 638/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti” (di seguito: deliberazione 638/2016/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale” (di seguito: deliberazione 716/2016/R/IDR);
- il documento per la consultazione 13 aprile 2017, 251/2017/R/IDR, recante “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 251/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 8 giugno 2017, 422/2017/R/IDR, recante “Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Orientamenti nell’ambito del procedimento di revisione dei corrispettivi del servizio idrico integrato ” (di seguito: documento per la consultazione 422/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 22 giugno 2017, 470/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 470/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 603/2017/R/IDR, recante “Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 603/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 604/2017/R/IDR, recante “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici – TICS (Testo integrato corrispettivi servizi idrici). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 604/2017/R/IDR);
- la determina del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE dispone, all’articolo 9, che gli Stati membri:
 - adottino “politiche dei prezzi dell’acqua [che] incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente (...)”;
 - prevedano “un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in

- industria, famiglie e agricoltura, (...) tenendo conto del principio «chi inquina paga»»;
- possano “tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione”;
 - nella Comunicazione COM(2000)477, la Commissione europea ha specificato che “in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo, essi assumono una funzione incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento”;
 - la Commissione, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
 - inoltre, la Commissione europea, nella Comunicazione COM(2014)177, riconosce che “La direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)”;
 - pur riconoscendo che la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisca uno dei mezzi idonei ad incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse in maniera efficiente, la Corte di Giustizia europea - con sentenza del 7 dicembre 2016 in Causa C-686/15 - ha chiarito che “per conformarsi all'obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, imposto dal diritto dell'Unione, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno”, evidenziando, pertanto, la possibilità per gli Stati membri di adottare una politica di tariffazione dell'acqua che si fondi su un prezzo richiesto agli utenti

comprendente sia una parte variabile, connessa al volume d'acqua effettivamente consumato, sia una parte fissa, non correlata a quest'ultimo.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito, all'Autorità, "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, precisa che "la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE";
- in tema di definizione delle regole di riconoscimento dei costi - fase che precede la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo i criteri di cui al presente provvedimento - l'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, inoltre, che l'Autorità "predispon[ga] e rived[a] periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (...) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina concernente l'articolazione della tariffa da applicare all'utenza è stata definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) 45/74, 46/74 e 26/75 (a cui rimandava

espressamente il Metodo Normalizzato - art. 7, c. 1, D.M. 1 agosto 1996 - previgente alle regole tariffarie transitorie adottate dall'Autorità), e poi di fatto progressivamente delegata a livello locale dalle riforme successive, contribuendo a determinare una diffusa eterogeneità dei corrispettivi sul territorio nazionale: i citati provvedimenti non forniscono, infatti, alcuna indicazione in ordine alle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, alla dimensione ed al numero degli eventuali scaglioni di consumo cui applicare tariffe unitarie progressivamente crescenti, ai criteri di dimensionamento delle quote fisse rispetto alla parte tariffaria variabile, alle modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose, alle eventuali modalità di articolazione per fasce territoriali e per capacità contributiva;

- nei metodi tariffari MTT e MTC, di cui alle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, data la loro natura transitoria, l'Autorità non ha deliberatamente affrontato il tema dell'articolazione tariffaria, prevedendo che il moltiplicatore tariffario venisse applicato a tutti i corrispettivi in essere praticati all'utenza ai fini del relativo aggiornamento. Tuttavia, l'allungamento del periodo regolatorio di riferimento e l'eventuale necessità di adeguare la struttura tariffaria in ragione di nuovi obiettivi che i soggetti competenti a livello locale intendessero perseguire, nonché l'esigenza di superare le previsioni di minimo impegnato ancora contenute in talune articolazioni tariffarie e le misure conseguenti all'attuazione del d.m. 30 settembre 2009 (in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta), hanno indotto l'Autorità a definire - a partire dai documenti di consultazione 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR - i primi orientamenti per la modifica dell'articolazione tariffaria stessa, successivamente confermati per il secondo periodo regolatorio nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, e con deliberazione 664/2015/R/IDR, in sede di definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), l'Autorità ha, pertanto, anticipato alcune prime misure di riordino della struttura dei corrispettivi, avendo l'esigenza di attendere il perfezionamento del quadro normativo da parte del legislatore prima di portare a compimento il procedimento, di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, avviato per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in un'ottica di graduale armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati;
- inoltre, nell'ambito del citato processo di riordino dei corrispettivi da applicare per categoria di utenza, l'Autorità - proseguendo le attività avviate con deliberazione 87/2014/R/IDR - ha illustrato, dapprima nei documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR e successivamente nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, i propri orientamenti in ordine alla metodologia di determinazione dei corrispettivi unitari di fognatura e

depurazione da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, al fine di:

- superare - mediante un'appropriata allocazione dei costi nella struttura dei corrispettivi - le difformità di trattamento attualmente rilevabili sul territorio nazionale sulla base di diverse declinazioni della formula tipo definita dal D.P.R. 24 maggio 1977;
- tener conto, in ossequio al principio “chi inquina paga”, del *trade off* fra le minori distorsioni dovute al venir meno dei sussidi incrociati tra categorie d'utenza e le ricadute in termini di sostenibilità economica degli operatori industriali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all'utenza è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 della legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale) che, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità:
 - “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)” (comma 1);
 - “al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, (...) definisc[a] le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1” (comma 2);
- il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016 adottato in forza della citata previsione, stabilendo (all'articolo 1) che "Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno", reca, tra l'altro, previsioni in tema di:
 - Tariffa agevolata* (articolo 2), disponendo che:
 - “l'Autorità (...) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti” (comma 1);
 - “l'Autorità (...) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti” (comma 2);
 - Utenze disagiate e Bonus H2O* (articolo 3), stabilendo che:
 - “l'Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico

sociale” (comma 1);

- “il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata” (comma 2);
- “l'Autorità (...) disciplina: *a*) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; *b*) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua” (comma 3);

Metodo tariffario e articolazione tariffaria (articolo 4), prevedendo che:

- “l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: *a*) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; *b*) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>; *c*) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente”;
- alla luce del rinnovato contesto normativo di riferimento, con la deliberazione 716/2016/R/IDR, l'Autorità ha integrato, rinnovandoli, i procedimenti in precedenza avviati per la definizione di criteri di articolazione tariffaria applicati agli utenti dei servizi idrici, e ha successivamente proceduto ad acquisire gli ulteriori elementi necessari alla definizione della nuova disciplina sia convocando specifici incontri con gli *stakeholders*, sia illustrando i propri orientamenti nei documenti per la consultazione 251/2017/R/IDR (sui criteri di articolazione tariffaria agli utenti), 422/2017/R/IDR (sul tema specifico della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura) e 604/2017/R/IDR (sulla riforma generale dei corrispettivi, sottoponendo a consultazione i criteri da definire nel Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici - TICSI);
- per quanto di interesse in questa sede, rilevano poi taluni temi attualmente in fase di consultazione - strettamente interrelati con l'oggetto del presente provvedimento e di cui tener congiuntamente conto in una logica di sistema - riguardanti in particolare:
 - la definizione del bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in accertate condizioni di disagio economico (di cui al documento per la consultazione 470/2017/R/IDR);
 - l'introduzione di direttive per il contenimento e la gestione della morosità, ai fini di equità sugli altri utenti, individuando anche criteri uniformi sul territorio nazionale per la non disalimentabilità (di cui al documento per la consultazione 603/2017/R/IDR, pubblicato nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 638/2016/R/IDR, a seguito dell'emanazione del

d.P.C.M. 29 agosto 2016, attuativo dell'articolo 61 della legge 221/2015, c.d. Collegato Ambientale).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- alla base delle misure regolatorie che l'Autorità ha iniziato a prospettare sul tema in oggetto, vi sono le risultanze emerse dalle varie raccolte dati che, a partire dal 2012, hanno alimentato il quadro conoscitivo a disposizione;
- in particolare, con deliberazione 644/2013/R/IDR l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e ai criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato, richiedendo, nell'ambito della raccolta dati disposta con determina 2/2014 DSID, le informazioni all'uopo necessarie, il cui aggiornamento è stato da ultimo richiesto in sede di raccolta dati prevista con determina 3/2016 DSID;
- dalle analisi condotte, in riferimento ai richiamati provvedimenti del CIP, si è riscontrato un prevalente utilizzo dei seguenti criteri di articolazione della tariffa:
 - articolazione per fasce di utenza, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, ecc.);
 - articolazione per livelli di consumo, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione del livello di consumo effettuato dall'utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze);
 - articolazione per bacini territoriali, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione della zona nella quale questa viene applicata;
- nella prassi applicativa si annoverano varie esperienze di articolazione che tutelano le utenze a basso reddito in base all'appartenenza ad una delle categorie ISEE;
- in alcune realtà, in aggiunta ai criteri sopra descritti, sono stati proposti tentativi di articolazione commisurata al numero di componenti il nucleo domestico, basati su studi tesi ad approfondire il profilo di consumi per dimensione familiare; tuttavia, sono emerse difficoltà applicative di rilievo, connesse soprattutto al costante aggiornamento delle banche dati concernenti la composizione delle utenze domestiche che tale modalità di articolazione richiede;
- in generale, l'analisi delle informazioni e dei dati raccolti ha messo in luce una grande eterogeneità sia nei criteri di articolazione adottati, sia nei valori dei corrispettivi applicati (potendosi riscontrare anche più bacini tariffari relativi ad un medesimo operatore), nonché nella definizione delle classi di consumo e, infine, riguardo alla classificazione delle categorie d'uso;
- l'intervento regolatorio in discorso si inserisce in un contesto in cui la riferita presenza della disomogeneità delle strutture dei corrispettivi applicate agli utenti finali trova, in parte, fondamento nelle differenze che si rinvengono - tra le diverse aree del Paese - con riguardo ai costi unitari del servizio coperti da tariffa: ciò implica che l'azione di razionalizzazione e riordino della disciplina

delle articolazioni tariffarie da parte dell'Autorità richieda l'introduzione di misure volte a disciplinare molteplici aspetti e la cui implementazione - necessariamente graduale per motivi di sostenibilità - rappresenta l'avvio di un processo di carattere continuativo.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'Autorità, in fase di consultazione e di approfondimento con gli *stakeholders*, ha prospettato una strategia di intervento focalizzata su:
 - l'utenza domestica residente (in ragione, nell'ambito del servizio idrico integrato, della loro incidenza sul totale - in termini di quantità di risorsa consumata - e del ruolo di *benchmark* che i relativi corrispettivi svolgono nella definizione di quelli relativi alle altre categorie di utenze);
 - i reflui industriali recapitati in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);
- in risposta al documento per la consultazione 251/2017/R/IDR - in cui l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per l'individuazione delle regole che gli Enti di governo dell'ambito (di seguito anche: EGA) sono chiamati a seguire per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata all'utenza finale - sono pervenuti 22 contributi da parte degli Enti di governo e della loro associazione, dei gestori e della loro associazione e raggruppamenti, di associazioni di consumatori e di un operatore della grande distribuzione;
- le osservazioni ricevute - pur evidenziando un generale apprezzamento rispetto alla impostazione illustrata, condividendone le finalità e le analisi dei dati alla medesima sottese - hanno messo in luce criticità riconducibili all'applicazione di taluni dei criteri descritti, con particolare riferimento alla prospettata previsione (a partire dal 2018) di un'articolazione pro capite della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, definita considerando la numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
- in particolare, Enti di governo dell'ambito e gestori sono stati concordi nel segnalare che - sebbene la soluzione di adottare una tariffa pro capite consentirebbe al gestore di operare in un contesto in cui verrebbe superata l'imperfetta informazione che caratterizza le abitudini di consumo delle utenze domestiche residenti, potendo puntualmente identificare il quantitativo essenziale di acqua da erogare alle medesime a tariffa agevolata - si rinvengono criticità applicative (riconducibili a difficoltà temporanee) per la mancata disponibilità di banche dati opportunamente dettagliate, necessitando di tempi per l'applicazione delle nuove regole stimabili in circa quattro anni; le associazioni dei consumatori hanno, comunque, evidenziato l'urgenza di disciplinare il percorso di progressiva omogeneizzazione delle strutture tariffarie in uso;
- per quanto attiene la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, nel documento per la consultazione 422/2017/R/IDR, è stata prospettata l'introduzione di una struttura trinomia

composta da: *i*) una quota fissa (a copertura dei costi specifici, quali i costi di gestione del contratto, di misura dei volumi scaricati e delle verifiche di qualità sui reflui); *ii*) una quota di capacità (avente l'obiettivo di ristabilire una corretta attribuzione dei costi, in particolare in tutti quei casi in cui volumi e concentrazioni dei parametri inquinanti riportati nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono sovradimensionati rispetto ai livelli effettivamente scaricati e utilizzati per la valorizzazione della quota variabile); *iii*) una quota variabile (proporzionale ai volumi scaricati per i servizi di fognatura e di depurazione, nonché alla qualità dei reflui per il solo servizio di depurazione) valutata in base a quattro parametri inquinanti principali (lasciando la possibilità di aggiungerne di ulteriori, localmente rilevanti) a cui attribuire le relative percentuali di costo di trattamento, quantificate per mezzo di un apposito modello analitico;

- in risposta al documento per la consultazione 422/2017/R/IDR sono pervenuti 15 contributi da parte di una Regione, degli Enti di governo dell'ambito e della loro associazione, dei gestori e della loro associazione e raggruppamenti, di un'associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizio;
- le osservazioni pervenute - pur evidenziando una condivisione rispetto all'impostazione di tariffa trinomia illustrata nel documento di cui al precedente alinea - hanno messo in luce alcune potenziali criticità manifestando, in particolare, la necessità di:
 - prevedere forme rafforzate di gradualità per consentire il completamento delle attività di caratterizzazione dei reflui e di messa a regime complessiva del nuovo metodo;
 - condurre ulteriori approfondimenti ai fini della formulazione della quota di capacità, della scelta del reflu di riferimento (valutando l'opportunità di individuarlo a livello nazionale, ovvero di ambito territoriale ottimale) a cui rapportare la qualità dei reflui dei singoli utenti industriali, delle specifiche modalità di determinazione delle caratteristiche qualitative dei reflui;
 - tener conto degli eventuali maggiori oneri associati alle prospettate attività di misura e controllo dei reflui industriali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- tenendo conto delle osservazioni già raccolte nell'ambito dei documenti per la consultazione 251/2017/R/IDR e 422/2017/R/IDR, l'Autorità, con il successivo documento 604/2017/R/IDR, ha sottoposto a consultazione gli orientamenti finali per giungere all'implementazione di una rinnovata e uniforme struttura dei corrispettivi, prospettando in particolare:
 - una maggiore gradualità, prevedendo, per la quota variabile del servizio di acquedotto applicata agli utenti domestici residenti, una tariffa che - seppur differenziata a livello nazionale - venga definita (a partire dal 1 gennaio 2018) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando una utenza domestica tipo di tre componenti), fermo restando l'obiettivo

dell'introduzione di un criterio tariffario pro capite (basato sull'effettiva numerosità di ciascuna utenza domestica residente) con decorrenza 1 gennaio 2022;

- una fascia di consumo agevolata (unica sul territorio nazionale) determinata, come sopra anticipato, sulla base del numero medio di componenti dell'utenza domestica residente, accompagnando tale meccanismo dalla previsione di eventuali specifiche forme di flessibilità (a tutela, soprattutto, dei nuclei domestici numerosi) che favoriscano anche il superamento, da parte del gestore, dell'imperfetta informazione in ordine alle abitudini di consumo delle singole utenze domestiche residenti;
- la definizione di tipologie di uso alle quali (a partire dal 1 gennaio 2018) ricondurre, razionalizzando, le diverse categorie d'uso rinvenibili nelle attuali strutture tariffarie;
- una modalità di determinazione della nuova struttura tariffaria che preveda una serie di margini di flessibilità che l'Ente di governo dell'ambito può applicare al fine di assicurare il mantenimento della condizione di isoricavo (nei termini specificati dall'Autorità) per le utenze domestiche e assimilate e per cogliere le specifiche peculiarità locali;
- l'applicazione graduale, dal 1 gennaio 2018, della struttura trinomina della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali, nel rispetto del previsto vincolo sui ricavi (con flessibilità del 10%) e della condizione di sostenibilità per singolo utente;
- l'applicazione, dal 1 gennaio 2020, di un criterio uniforme di allocazione del costo di depurazione tra utenti industriali e utenti domestici;
- ulteriori condizioni per assicurare la necessaria flessibilità agli Enti di governo dell'ambito nella declinazione territoriale degli elementi specifici di implementazione della nuova disciplina dei corrispettivi per i reflui industriali, pur nel rispetto delle linee comuni di articolazione tariffaria da assicurare a livello nazionale;
- in riferimento alla struttura tariffaria di collettamento e depurazione illustrata nei documenti di consultazione sopra richiamati, specifiche analisi di impatto della nuova disciplina sono state condotte - anche sulla base delle simulazioni elaborate dai soggetti interessati - nell'ambito di *focus groups* all'uopo organizzati dall'Autorità in ragione dell'eterogeneità riscontrata nei vari ambiti territoriali in relazione sia al livello di maturità e di affinamento nell'implementazione delle metodologie esistenti, sia al regime di verifiche e controlli attualmente vigente;
- dall'ampio processo di consultazione e di approfondimento svolto - con 30 contributi trasmessi dagli *stakeholders* (Enti di governo dell'ambito, gestori, consumatori, e loro associazioni) in risposta al documento per la consultazione 604/2017/R/IDR - sono emerse numerose proposte valutate nell'ambito delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali si evidenziano, in particolare - sotto il profilo della rilevanza e della ricorrenza fra le osservazioni formulate nei citati contributi - le richieste di differimento di un anno del termine

del 1 gennaio 2018 a decorrere dal quale è stata prospettata l'applicazione della prima fase della riforma dei corrispettivi applicati agli utenti dei servizi idrici;

- la richiesta di cui al precedente alinea è stata motivata - sia dagli Enti di governo dell'ambito, sia dai gestori - con l'esigenza di disporre di tempistiche adeguate ad espletare gli adempimenti necessari all'implementazione della nuova disciplina dei corrispettivi (ivi compresi quelli di fognatura e depurazione per i reflui industriali), esplicitando in particolare le seguenti attività:
 - il reperimento (da parte dei gestori, Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti) dei dati sottostanti all'analisi economica e sociale da condurre ai fini della definizione della nuova struttura dei corrispettivi;
 - la conduzione di simulazioni, da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti, ai fini dell'utilizzo degli elementi discrezionali e di flessibilità a cui ai medesimi soggetti è consentito far ricorso, nel rispetto dei criteri di articolazione tariffaria stabiliti dall'Autorità;
 - l'individuazione della struttura dei corrispettivi sulla base degli esiti delle elaborazioni di cui al punto precedente, nonché l'adozione degli atti conseguenti da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
 - l'implementazione delle nuove strutture tariffarie nei sistemi e nei processi gestionali degli operatori;
- nell'ambito del richiamato processo di consultazione e di approfondimento sul tema in oggetto, è emersa, peraltro, l'esigenza di precisazioni relativamente alle modalità applicative di talune disposizioni di cui alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII), introdotte in materia di misura d'utenza.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed opportuno, in un'ottica di stabilità e coerenza del quadro regolatorio, completare il collegamento tra l'azione regolatoria di efficientamento dei costi, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi all'utenza finale per il recupero di detti costi, dall'altro, contribuendo alla trasparenza, alla *accountability* e alla *cost-reflectivity* del comparto idrico;
- sia necessario favorire, sulla base del quadro normativo in precedenza illustrato, l'accesso universale all'acqua, tenuto conto dell'avvenuta esplicitazione del diritto all'accesso alla fornitura del quantitativo essenziale di risorsa necessario per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- occorra portare a compimento il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, anche individuando la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e incentivando comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei criteri di seguito riportati (come richiamati, peraltro, dal citato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, attuativo della normativa primaria):
 - progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua;

- differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga";
- differenziazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;
- al fine di una maggior chiarezza nell'individuazione delle utenze che concorrono (e in quale misura) al recupero dei costi efficienti del servizio, come già anticipato, sia necessario focalizzare l'intervento oggetto del presente provvedimento sull'utenza domestica residente - in ragione, nell'ambito del servizio idrico integrato, dell'incidenza dei loro consumi sul totale e del ruolo di *benchmark* che i relativi corrispettivi svolgono nella definizione di quelli afferenti alle altre categorie di utenze - e sui reflui industriali recapitati in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale).

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- il riordino dei corrispettivi debba essere orientato alla razionalizzazione delle tipologie d'uso (e delle sotto-tipologie) - siano esse domestiche o non domestiche - nonché all'omogeneizzazione delle strutture tariffarie attualmente in vigore;
- con riferimento all'*utenza domestica residente*, sia necessario prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - un criterio pro capite (nei termini di seguito specificati) in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica;
- tenuto conto delle difficoltà rappresentate da operatori e soggetti competenti in ordine alle modalità di implementazione di una tariffa pro capite, sia opportuno confermare gli orientamenti espressi in sede di consultazione, prevedendo - nell'ambito di un percorso graduale per il riordino dei corrispettivi - che:
 - a) nei casi in cui vi sia la disponibilità di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
 - b) nei casi in cui non si disponga di tutte le informazioni e dei dati necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata sulla base di un criterio pro capite di tipo standard, identificando la fascia di consumo annuo agevolato in corrispondenza di un intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno prevedere la facoltà, per il gestore, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito, di richiedere a tutti gli utenti domestici residenti una dichiarazione in ordine alla loro numerosità, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi relativi all'applicazione di uno standard uniforme, fermo restando l'obbligo per il gestore di accettare l'autodichiarazione trasmessa dal singolo utente interessato;

- c) nei casi *sub b*) - a seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2022 - la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata secondo un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
- anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, per le utenze domestiche residenti sia opportuno confermare la prospettata struttura generale dell'articolazione tariffaria, prevedendo:
 - una quota variabile, che risulti: *i*) relativamente al servizio di acquedotto, articolata per fasce di consumo (distinguendo una fascia di consumo annuo agevolato, una fascia a tariffa base, da una a tre fasce di eccedenza a cui applicare tariffe crescenti); *ii*) per i servizi di fognatura e depurazione, proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce);
 - una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione);
 - nel definire i corrispettivi per l'utenza domestica residente, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti debbano seguire un percorso caratterizzato dalle seguenti fasi:
 - con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, definizione dell'ampiezza delle fasce di consumo, comunque nel rispetto del criterio di articolazione pro capite (con numero di componenti della singola utenza effettivo o standard) fissato dall'Autorità. In particolare, il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella stabilita dall'Autorità;
 - determinazione della tariffa base per il servizio di acquedotto (su cui non si riflettono gli effetti dell'agevolazione) e dei corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione relativi, calcolando detti corrispettivi unitari sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l'applicazione del moltiplicatore tariffario; è comunque fatta salva la possibilità per il soggetto competente di rideterminare la tariffa base, previa istanza motivata formulata all'Autorità;
 - al fine di calcolare il valore del corrispettivo agevolato, determinazione dell'agevolazione - nell'ambito dell'intervallo previsto dall'Autorità - da applicare alla tariffa base;
 - individuazione del grado di progressività della parte variabile del corrispettivo di acquedotto, determinando le tariffe associate alle fasce di eccedenza, nel rispetto del rapporto, stabilito dall'Autorità, tra la tariffa agevolata e la tariffa associata all'ultimo scaglione;
 - dimensionamento della quota fissa di ciascun servizio, in modo tale da non eccedere il limite fissato dall'Autorità per la relativa incidenza sul gettito complessivo del servizio stesso.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- per quanto attiene la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei *reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura*, alla luce del principio “chi inquina paga”, e tenuto conto delle osservazioni ricevute in risposta alle richiamate consultazioni pubbliche, sia opportuno confermare la struttura trinomia della formula di riferimento, uniforme per ATO, costituita da:
i) una quota fissa; ii) una quota variabile; iii) una quota capacità;
- per quanto concerne la quota fissa, sia opportuno distinguere detta quota in almeno due tipi, calcolati in ragione dei costi sottostanti, aumentando il grado di flessibilità rispetto a quanto prospettato in sede di consultazione e confermando il limite di incidenza massima della quota fissa sul gettito complessivo per fognatura e depurazione relativo ai reflui industriali;
- in riferimento alla quota variabile di depurazione, sia opportuno confermare - oltre ai meccanismi di flessibilità riconosciuti all’Ente di governo - gli orientamenti prospettati in merito ai seguenti aspetti:
 - definizione della tariffa unitaria di fognatura;
 - modulazione della tariffa unitaria di depurazione, sulla base di quattro inquinanti individuati come principali, nonché di eventuali ulteriori inquinanti per i quali sia accertato un incremento dei costi di depurazione, con indicazione delle concentrazioni di riferimento e dei coefficienti di costo associati, omogenei sul territorio nazionale;
- per quanto riguarda la definizione della quota capacità, sia opportuno prevederne la determinazione sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico, nonché introdurre il limite massimo all’incidenza della medesima quota capacità sul gettito complessivo per fognatura e depurazione relativo ai reflui industriali;
- con riferimento ai meccanismi di flessibilità e gradualità, sia opportuno confermare la prospettata condizione di vincolo sui ricavi con margine di flessibilità del 10%, a livello di ATO, nonché il limite massimo di incremento annuo ammesso per ciascun utente industriale;
- sia opportuno prevedere un criterio di allocazione dei costi tra utenze industriali e altre utenze allacciate alla pubblica fognatura, da applicarsi dal 1 gennaio 2020 secondo le indicazioni che verranno fornite con successivi provvedimenti;
- sia opportuno introdurre una penalizzazione per le utenze industriali per le quali il gestore accerti un superamento dei limiti autorizzati, secondo un algoritmo che considera lo scostamento tra valori misurati e valori autorizzati e la tipologia di parametro non conforme al valore autorizzato;
- per quanto concerne la determinazione dei volumi di scarico e delle concentrazioni degli inquinanti principali e specifici, sia opportuno specificare modalità applicative finalizzate a ridurre il grado di discrezionalità.

RITENUTO, POI, CHE:

- confermando l'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 604/2017/R/IDR, sia necessario introdurre una disciplina che tenga in considerazione anche gli effetti della riforma dei corrispettivi sui ricavi del gestore, prevedendo un vincolo *ex-ante*, impiegabile quale ulteriore criterio per delineare la nuova struttura degli stessi, e una verifica *ex-post*, sulla base di dati consuntivi del primo anno di attuazione;
- al fine di individuare le più idonee modalità operative per l'implementazione della riforma dei corrispettivi di cui al presente provvedimento, sia altresì necessario introdurre talune disposizioni di qualità contrattuale e di misura d'utenza ad integrazione della disciplina già prevista dalla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) e dalla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII);
- sia, in particolare, opportuno precisare talune modalità applicative del TIMSII, nonché introdurre prime misure che, in un'ottica di rafforzamento della tutela dell'utenza, minimizzino le problematiche relative alle utenze aggregate, specie nelle casistiche in cui siano contemporaneamente presenti utenze domestiche e utenze non domestiche.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia necessario prevedere l'applicazione graduale della disciplina recata dal presente provvedimento per il riordino dei corrispettivi all'utenza finale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nelle modalità di seguito precisate;
- in considerazione dei tempi necessari ad espletare le attività di raccolta e riorganizzazione delle informazioni che la riforma richiede, nonché ad adeguare alla nuova struttura dei corrispettivi le procedure e i sistemi gestionali esistenti, sia necessario disporre che:
 - a) entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, comunichi all'Autorità la nuova articolazione tariffaria elaborata - con procedura partecipata dal gestore - nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento, trasmettendo contestualmente il relativo atto deliberativo di adozione, nonché una relazione che ripercorra la metodologia applicata;
 - b) fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, il gestore emetta le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;
 - c) successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, il gestore possa emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente;

- d) il gestore, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, debba emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità;
- e) la differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, sarà oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018;
- f) sebbene gli impatti tariffari derivanti dall'applicazione della riforma debbano essere contenuti nei limiti fissati dalla regolazione, l'utente possa comunque richiedere - ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del RQSII - la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente punto *sub e*);
- anche sulla base dei contributi ricevuti in risposta ai documenti di consultazione in precedenza richiamati, sia opportuno prevedere un meccanismo - già introdotto nel MTI e nel MTI-2 - che, in ordine alla funzione di adozione dell'articolazione dei corrispettivi applicati agli utenti dei servizi idrici, consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui i soggetti competenti non ottemperino ai relativi obblighi nei termini stabiliti dall'Autorità, il gestore presenti al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti, recante tutti i dati e le informazioni richieste dalla presente deliberazione, nonché i loro provvedimenti dirigenziali attuativi e la dimostrazione del rispetto della condizione di isoriscaldamento, dandone comunicazione all'Autorità; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione, diffida l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione sopra richiamati, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei citati documenti;
- sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti l'adozione - in coordinamento con le disposizioni recate dalla presente deliberazione - della disciplina in ordine:
 - al bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in accertate condizioni di disagio economico, anche sulla

- base di quanto illustrato nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR;
- alle direttive per il contenimento e la gestione della morosità, ai fini di equità sugli altri utenti, individuando anche criteri uniformi sul territorio nazionale per la non disalimentabilità, tenendo conto degli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 603/2017/R/IDR

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Definizione delle tipologie d'uso

- 2.1 Ai fini dell'applicazione del TICSI sono definite le seguenti tipologie d'uso:
- a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate - secondo le modalità di cui all'Articolo 2 dell'Allegato A - le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente, ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due);
 - b) uso industriale;
 - c) uso artigianale e commerciale;
 - d) uso agricolo e zootecnico;
 - e) uso pubblico non disalimentabile;
 - f) uso pubblico disalimentabile;
 - g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
- 2.2 Per gli utenti non domestici (diversi dagli utenti assimilabili al domestico) che risultano autorizzati allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, si applicano i criteri di cui al Titolo 4 dell'Allegato A ai fini della determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione.

Articolo 3

Procedura di approvazione dei corrispettivi

- 3.1 L'articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.1, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori.
- 3.2 Entro il 30 giugno 2018, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente:
- a) riclassifica le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'Articolo 3 e all'Articolo 8 dell'Allegato A;
 - b) in particolare, definisce l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 dell'Allegato A, utilizzando, ai fini dell'individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini di cui all'Articolo 3 dell'Allegato A;
 - c) per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, definisce i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 dell'Allegato A;
 - d) nello svolgere le attività di cui ai punti *sub a), b) e c)*, verifica il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 dell'Allegato A, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal presente provvedimento;
 - e) adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato;
 - f) comunica all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo:
 - i. l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
 - ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate.
- 3.3 Ove il termine di cui al precedente comma 3.2 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti, redatta conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 3.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 3.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità.

Articolo 4

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- 4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2018, il gestore:
- a) fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, è tenuto a emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;
 - b) successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 3.4, può emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
 - c) almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso.
- 4.2 La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, sarà oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018.
- 4.3 L'utente può richiedere - ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del RQSII - la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente comma 4.2; il corrispettivo tariffario deve comunque rispettare i limiti fissati dal Titolo 5 dell'Allegato A.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Al fine di individuare le più idonee modalità operative per l'implementazione della riforma dei corrispettivi, la presente deliberazione precisa, attraverso specifiche disposizioni di cui al Titolo 6 dell'Allegato A, talune modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII), in materia di misura d'utenza.

5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni